



LA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 1980 SULLA VENDITA DI BENI MOBILI (parte IV)

di Alessandro Albicini



Con il presente numero di *International Trade*, si conclude questa serie di articoli sulla Convenzione di Vienna del 1980. Dopo aver esaminato, nel precedente redazionale, gli obblighi del venditore, analizzeremo ora le obbligazioni del compratore e i rimedi di cui il venditore può avvalersi in caso di inadempimento del compratore.

Obblighi del compratore

Le obbligazioni poste a carico del compratore sono:

1. **pagare il prezzo** (pattuito o desumibile dal prezzo generalmente praticato nel mercato) adottando, se del caso, tutte le misure necessarie per consentire l'effettuazione di tale pagamento (art. 54);
2. **prendere in consegna** la merce (art. 60).

Correlato all'obbligo primario di pagamento c'è anche il dovere del compratore di eseguire le **prestazioni complementari** che ciò comporta (ad esempio, l'importatore di un paese terzo deve ottenere le necessarie autorizzazioni valutarie per effettuare il pagamento verso l'estero).

Nel caso in cui le parti non abbiano concordato tali elementi, la Convenzione fornisce delle **regole suppletive**:

- a) per la **determinazione del prezzo**, si deve ritenere che le parti abbiano fatto tacito riferimento al prezzo abitualmente praticato per merci analoghe, vendute in circostanze comparabili e nel medesimo settore commerciale (art. 55);
- b) per quanto riguarda il **luogo dove effettuare il pagamento**: presso la sede d'affari del venditore ovvero, se il pagamento va effettuato contro rimessa della merce o dei documenti (ad es. pagamento a mezzo lettera di credito), nel luogo in cui avviene tale rimessa (art. 57);
- c) quanto al **termine di pagamento**: in genere, esso va effettuato quando il venditore mette a disposizione del compratore la merce (art. 58).

La presa in consegna della merce da parte del compratore comporta, a carico di quest'ultimo, l'esecuzione di tutti gli atti che ci si può ragionevolmente atten-

dere per mettere il venditore nelle condizioni di effettuare la consegna, ovvero comporta l'obbligo a carico del medesimo di ritirare la merce (art. 60).

Rimedi e tutela del venditore

In caso di inadempimento da parte del compratore, il venditore può alternativamente richiedere o l'adempimento del contratto, ossia il **pagamento del prezzo e/o la ripresa in consegna della merce**, oppure la **risoluzione del contratto**.

In quest'ultimo caso, la richiesta di risoluzione del contratto sarà legittima solo in presenza di un **inadempimento essenziale** oppure quando il **compratore si rifiuta** di pagare il prezzo, entro un ragionevole limite di tempo supplementare accordatogli dal venditore (artt. 63 e 64).

Compatibile con entrambi i rimedi è la richiesta aggiuntiva di **risarcimento del danno** eventualmente subito e il pagamento degli interessi eventualmente maturati (la Convenzione tace, però, sui criteri utili per la determinazione del loro ammontare).

Anche in caso di inadempimento del compratore, la **richiesta di risarcimento** dei danni concorre con gli altri rimedi esercitabili, per cui è **sempre esperibile**, indipendentemente da quale sia il rimedio specifico a cui ha fatto ricorso la parte non inadempiente.

Sospensione degli effetti del contratto

Un **rimedio comune** a venditore e compratore, in caso di inadempimento dell'altra parte, è la sospensione degli effetti del contratto, cioè il **differimento dell'adempimento** degli obblighi essenziali della parte (art. 71).

Tale rimedio mira a mantenere in vita il contratto, qualora l'altra parte abbia ancora interesse alla sua esecuzione e sia disposta ad attendere che la controparte esegua le proprie prestazioni.

Ciascuna parte può infatti sospendere l'adempimento dei propri obblighi qualora risulti, in un momento successivo alla conclusione del contratto, che l'altra parte non adempirà ad una parte sostanziale dei pro-





pri obblighi, a causa:

- a) di una grave insufficienza relativa alla sua **capacità di adempiere** o alla sua **solvibilità**;
- b) del **modo con cui essa si prepara ad adempiere** o a dare esecuzione al contratto.

Il venditore farà ricorso a tale rimedio soprattutto in caso di manifeste difficoltà finanziarie del compratore; se questi, tuttavia, è in grado di offrire adeguate garanzie circa la sua solvibilità, il venditore sarà tenuto a proseguire l'adempimento.

Se, invece, prima della data convenuta per l'adempimento del contratto, risulta pressoché **certo che una delle parti commetterà un inadempimento essenziale**, l'altra parte potrà **risolvere anticipatamente il contratto** (art. 72, comma 1).

La parte intenzionata a risolvere il contratto è tenuta, in questo caso, a comunicarlo all'altra parte, con modalità tali da offrirle una ragionevole opportunità di fornire adeguate garanzie per il corretto adempimento (art. 72, comma 2).

Obblighi del compratore e rimedi secondo la Convenzione di Vienna

Obblighi del compratore	Inadempimento del compratore	Rimedi spettanti al venditore
1. Pagamento del prezzo stabilito dalle parti o altrimenti determinabile (artt. 54 e 55) <ul style="list-style-type: none">a) alla data pattuita;b) nel luogo pattuito;c) nella forma prevista dal contratto.	Mancato o ritardato pagamento del prezzo.	<ul style="list-style-type: none">1) Richiesta di adempimento mediante sostituzione o riparazione della merce non conforme.2) Risoluzione del contratto, se l'inadempimento è essenziale.3) Risarcimento dei danni (art. 61).4) Richiesta di pagamento degli interessi (art. 78).
2. Presa in consegna della merce (art. 60) espletando le formalità eventualmente richieste per effettuare il pagamento.	Mancata presa in consegna della merce.	

Alessandro Albicini, Avvocato cassazionista in Bologna, presta la sua attività per aziende nel settore della contrattualistica internazionale e del diritto commerciale-societario; svolge attività di docenza in materia di contrattualistica internazionale per Camere di Commercio e Associazioni di categoria.